



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 maggio 2009 (27.05)
(OR. en)**

9330/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0242 (COD)**

**CODEC 664
EURODAC 14**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../.... [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Nicolae VLAD POPA (PPE/DE - RO) ha presentato una relazione a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni comprendente 42 emendamenti (emendamenti 1-42). Inoltre il gruppo politico PSE ha presentato un emendamento (emendamento 43 riv.) e i gruppi politici PSE e Verts/ALE hanno presentato un altro emendamento (emendamento 44 riv.).

II. DIBATTITO

Per i dettagli relativi al dibattito svoltosi il 6 maggio 2009, cfr. doc. 9334/09.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 maggio 2009 la plenaria ha adottato 36 emendamenti (emendamenti 1, 3-6, 8-23, 25-33, 35, 37-40, 42) alla proposta della Commissione.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo e gli emendamenti adottati figurano nell'allegato della presente nota.

Creazione del sistema "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (CE) n. .../.... [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide] (rifusione) (COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Procedura di codecisione - rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0825),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, punto 1, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0475/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 3 aprile 2009 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0283/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, e quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, ***spinti dalle circostanze***, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

Emendamento

(2) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema comune europeo d'asilo, costituisce un elemento fondamentale dell'obiettivo dell'Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti cercano legittimamente protezione ***internazionale*** nella Comunità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al congelamento*** ed alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Emendamento

(9) È necessario dettare disposizioni precise in ordine alla trasmissione al sistema centrale dei dati relativi a tali impronte digitali, alla registrazione, nel sistema centrale, dei dati suddetti e di altri dati pertinenti, alla loro conservazione, al loro confronto con altri dati relativi a impronte digitali, nonché in ordine alla trasmissione dei risultati di tali confronti e ***al contrassegno*** e alla cancellazione dei dati registrati. Dette disposizioni possono differire ed essere specificamente adattate per quanto riguarda altre categorie di cittadini di paesi terzi o apolidi.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di

Emendamento

(11) Il periodo di conservazione dovrebbe essere ridotto in talune situazioni particolari in cui non vi sia necessità di

conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro.

conservare i dati dattiloscopici così a lungo. I dati dattiloscopici dovrebbero essere cancellati non appena i cittadini di paesi terzi o gli apolidi cui tali dati si riferiscono acquisiscono la cittadinanza di uno Stato membro ***od ottengono un permesso di soggiorno di lunga durata in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo***¹.

¹ *GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44.*

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) ***È opportuno applicare*** il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, *chiarendo* tuttavia alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

Emendamento

(19) Il ***trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in applicazione del presente regolamento è disciplinato dal*** regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. *Occorre* tuttavia *chiarire* alcuni aspetti riguardanti la responsabilità del trattamento dei dati e il controllo della protezione dei dati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni per punire l'uso dei dati ***registrati*** nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'*EURODAC*.

Emendamento

(22) Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni ***efficaci, proporzionate e dissuasive*** per punire l'uso dei dati ***inseriti*** nel sistema centrale con finalità contrarie a quelle dell'*Eurodac*.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione del SIS II e del VIS.

Emendamento

7. L'Autorità di gestione di cui al presente regolamento è la medesima Autorità di gestione **dell'Eurodac**, del SIS II e del VIS.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'istituzione dell'Autorità di gestione e l'interoperabilità delle diverse banche dati per le quali è competente non pregiudicano la gestione separata e discreta di tali banche dati.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c) **e d)**.

Emendamento

Alla fine di ogni anno viene elaborata una statistica in cui sono sintetizzati i dati delle statistiche mensili relative all'anno in questione e da cui risulta il numero delle persone nei cui confronti sono state constatate risposte pertinenti, ai sensi delle lettere b), c), d) **e g)**.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 6 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Rilevamento, trasmissione e confronto
delle impronte digitali

Emendamento

Rilevamento, trasmissione e confronto **dei dati dattiloscopici**

1. **Dopo la** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede **tempestivamente** al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro **48 ore dalla data della domanda**, **li** trasmette al sistema centrale insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g).

1. **Entro 48 ore dalla** presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento Dublino, ciascuno Stato membro procede al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni e, entro **24 ore dal rilevamento delle impronte digitali**, trasmette al sistema centrale **i dati dattiloscopici** insieme ai dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a g) **del presente regolamento**.

In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati dattiloscopici utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale di cui al presente paragrafo può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di 48 ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintanto che tali circostanze persistono. Il periodo di 24 ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente in seguito ad un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a **trasmettere una transazione che indica** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6**, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, quando un richiedente protezione internazionale arriva nello Stato membro competente **ad esaminare la domanda di protezione internazionale** in seguito ad un trasferimento ai sensi **dell'articolo 23** del regolamento Dublino, lo Stato membro competente si limita a **indicare** l'avvenuto trasferimento in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7 del presente regolamento**, nel rispetto dei requisiti della

Queste *informazione* sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui ***all'articolo 6***, paragrafo 5.

comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste *informazioni* sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui ***al*** paragrafo 5 ***del presente articolo***.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a ***f)***, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

Emendamento

5. Il sistema centrale trasmette automaticamente la risposta pertinente o il risultato negativo del confronto allo Stato membro d'origine. In caso di risposta pertinente, vengono trasmessi per tutte le serie di dati corrispondenti alla risposta pertinente i dati di cui all'articolo 7, lettere da a) a ***g)***, insieme al contrassegno di cui all'articolo 14, paragrafo 1, se applicabile.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza.

Emendamento

1. I dati riguardanti le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, ***o alle quali uno Stato membro ha rilasciato un permesso di soggiorno di lunga durata ai sensi della direttiva 2003/109/CE***, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 8 sono cancellati dal sistema centrale, a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena lo Stato membro d'origine viene a conoscenza che gli interessati hanno acquisito tale cittadinanza ***ovvero che è stato rilasciato loro siffatto permesso***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Emendamento

2. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, **per il motivo di cui al paragrafo 1**, di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro procede **tempestivamente**, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro procede **entro 48 ore dalla data del fermo**, in conformità delle salvaguardie previste dalla Convenzione europea *per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro interessato trasmette **entro 48 ore dalla data del fermo** al sistema centrale i seguenti dati relativi **ai cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al**

Emendamento

2. **Entro 24 ore dal rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1**, lo Stato membro interessato trasmette al sistema

paragrafo 1 non respinti:

centrale i seguenti dati relativi *alle persone in questione*:

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In via eccezionale, quando le impronte digitali sono danneggiate in modo grave ma solo temporaneo e non possono fornire dati dattiloscopici utili, ovvero quando è necessario imporre un periodo di quarantena a causa di una grave malattia contagiosa, il periodo di 48 ore per il rilevamento delle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi o apolidi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato sino a un massimo di tre settimane. Gli Stati membri possono altresì prorogare il periodo di 48 ore in presenza di casi fondati e dimostrati di forza maggiore, fintanto che tali circostanze persistono. Il periodo di 24 ore per la trasmissione dei dati richiesti si applica di conseguenza.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati *immediatamente* dal sistema centrale, a norma *dell'articolo 21, paragrafo 3, se* lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine *di un anno* di cui al paragrafo 1, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono cancellati dal sistema centrale, a norma *dell'articolo 20, paragrafo 3, non appena* lo Stato membro d'origine, prima che scada il termine di cui al paragrafo 1 *del presente articolo*, viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze:

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

Emendamento

3. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per i motivi di cui al paragrafo 2, lettere a) **o** b), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 10.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **quello** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Emendamento

4. Il sistema centrale informa tutti gli Stati membri di origine della cancellazione a cura di un altro Stato membro di origine, per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera c), di dati che hanno generato una risposta pertinente con i dati da **essi** trasmessi riguardanti persone di cui all'articolo 6 o all'articolo 10.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della

Emendamento

1. Lo Stato membro di origine che ha concesso protezione internazionale ad un richiedente i cui dati siano stati precedentemente registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7** provvede a contrassegnare i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale definiti dall'Autorità di gestione. Il contrassegno è conservato nel sistema centrale in conformità dell'articolo 8 ai fini della

trasmissione di cui all'articolo 6,
paragrafo 5.

trasmissione di cui all'articolo 6,
paragrafo 5.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio.

Emendamento

2. Lo Stato membro di origine rimuove il contrassegno precedentemente apposto ai dati di un cittadino di un paese terzo o di un apolide conformemente al paragrafo 1, se lo status dell'interessato è revocato, è cessato ovvero se ne viene rifiutato il rinnovo ai sensi dell'articolo 14 o dell'articolo 19 della direttiva 2004/83/CE **o se l'interessato cessa di essere un rifugiato o di aver diritto alla protezione sussidiaria ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11 e 16 della suddetta direttiva.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), **e** all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che **trasmette** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 10 o 13.

Emendamento

3. Il numero di riferimento di cui all'articolo 7, lettera d), all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), **e all'articolo 13, paragrafo 1**, rende possibile l'attribuzione univoca dei dati a una persona e allo Stato membro che **ha trasmesso** i dati. Esso inoltre rende possibile asserire se tali dati si riferiscono a una persona di cui all'articolo 6, 10 o 13.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste.

Emendamento

2. Il sistema centrale effettua i confronti seguendo l'ordine di arrivo delle richieste.

Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. ***In caso di dati trasmessi per via elettronica***, uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

Ogni richiesta deve essere esaminata entro 24 ore. Uno Stato membro può chiedere che, per motivi di diritto interno, i confronti ritenuti particolarmente urgenti siano effettuati entro un'ora. Qualora questi tempi non possano essere rispettati a causa di circostanze che esulano dalla responsabilità dell'Autorità di gestione, il sistema centrale evade la richiesta in via prioritaria non appena dette circostanze siano venute meno. In tali casi l'Autorità di gestione, se necessario ad assicurare il funzionamento efficace del sistema centrale, definisce i criteri per assicurare che le richieste siano evase in via prioritaria.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate ***o distrutte*** non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

Emendamento

Le informazioni, pervenute dal sistema centrale, riguardanti dati comunque ritenuti inattendibili sono cancellate non appena ne sia stata accertata l'inattendibilità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione ***e*** all'Autorità di gestione.

Emendamento

5. Se l'identificazione definitiva ai sensi del paragrafo 4 rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale è inesatto, gli Stati membri comunicano questa circostanza alla Commissione, all'Autorità di gestione ***e al garante europeo della protezione dei dati***.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino **trasmette una transazione che** indica tale *competenza* in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 6** del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

Emendamento

6. Lo Stato membro che assume la competenza in conformità dell'articolo 17 del regolamento Dublino indica tale *circostanza* in relazione ai dati registrati nel sistema centrale conformemente **all'articolo 7** del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con il sistema centrale stabiliti dall'Autorità di gestione. Queste informazione sono conservate in conformità dell'articolo 8 ai fini della trasmissione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

(Il presente paragrafo va inserito all'articolo 6 quale nuovo paragrafo 2 bis.)

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro **competente** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

Emendamento

1. Lo Stato membro **d'origine** garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione al sistema centrale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal sistema centrale.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Tutte le autorità che partecipano al sistema Eurodac impediscono l'accesso o il trasferimento dei dati registrati in Eurodac alle autorità di un paese terzo non autorizzato, in particolare allo Stato di origine delle persone soggette al

presente regolamento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Autorità di gestione fissa una serie di requisiti comuni che le persone autorizzate ad accedere a Eurodac devono soddisfare.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e relative modifiche. L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

2. Le autorità degli Stati membri che, ai sensi del paragrafo 1, hanno accesso ai dati registrati nel sistema centrale sono designate da ciascuno Stato membro ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1. La designazione indica la specifica unità competente a svolgere i compiti connessi all'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e all'Autorità di gestione l'elenco delle suddette autorità e le relative modifiche, **che devono essere segnalate entro trenta giorni dalla modifica dell'elenco.** L'Autorità di gestione pubblica l'elenco consolidato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Qualora l'elenco subisca modifiche, l'Autorità di gestione pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo Stato membro d'origine provvede a

1. Lo Stato membro d'origine provvede a

informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua **che ragionevolmente si suppone** a lei comprensibile:

informare la persona soggetta al presente regolamento per iscritto e se del caso oralmente, in una lingua a lei comprensibile **o che si può ragionevolmente supporre tale**:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) **dell'esistenza** del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché **il diritto di ottenere informazioni sulle** procedure da seguire per esercitare tali diritti **e** gli estremi delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 25, paragrafo 1**, che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento

e) del diritto di accesso ai dati che la riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati o che i dati che la riguardano trattati illecitamente siano cancellati, nonché **delle** procedure da seguire per esercitare tali diritti, **inclusi** gli estremi **del responsabile del trattamento e** delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 24** che sono adite in materia di tutela dei dati personali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Se il richiedente protezione internazionale è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Emendamento

Se la persona soggetta al presente regolamento è un minore, gli Stati membri provvedono a comunicare le informazioni in modo consono alla sua età.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del **paragrafo 1**, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette

Emendamento

9. Se una persona chiede la comunicazione dei dati che la riguardano in conformità del **paragrafo 2**, l'autorità competente conserva una registrazione della richiesta sotto forma di documento scritto, che mette

senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 25** su loro istanza.

senza indugio a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui **all'articolo 24** su loro istanza.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Emendamento

1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. ***Il garante europeo della protezione dei dati può chiedere all'Autorità di gestione qualsiasi informazione che ritenga necessaria per lo svolgimento delle funzioni che gli sono conferite ai sensi di detto regolamento.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione si intendono fatti alla Commissione.